FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Renato Carmelo Calderone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO:
 - 1) DEL SIG. FOTI PASQUALE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 *BIS*, COMMA 1 C.G.S.;
 - 2) DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 *BIS*, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, determina la sanzione dell'inibizione in un mese al Presidente Foti Pasquale per aver ecceduto nei mezzi di correzione e determina in €300,00 la sanzione pecuniaria nei confronti della Reggina Calcio per responsabilità diretta.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 9 luglio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio